

Regolamento pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università
degli Studi di Verona il 31 maggio 2001



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Rettore

RM/lz

Decreto N. 6918/D

VISTO lo statuto dell'Università di Verona approvato con D.R. n. 6453 del 07.10.1994 e pubblicato sulla G.U. n. 250 del 25.10.1994;

VISTO il DPR 11.07.1980 n. 382;

VISTO il D. Lgs 3.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la “ Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, e in particolare l'art. 58, commi 6 e seguenti;

CONSIDERATO che, con riferimento ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno, il comma 7 dell'art. 58 del D.Lgs 3.02.1993, n.29 stabilisce che gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinino i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTE le deliberazioni del 03.04.2001 del Senato Accademico in composizione ristretta e del 10.04.2001 del Senato Accademico in composizione allargata con le quali è stato dato parere favorevole all'approvazione del Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori dell'Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti;

VISTO l'art. 43, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

E' approvato il Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori dell'ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, a' sensi del D.Lgs. 03.02.1993, n.29.

Il sottoriportato Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI, A' SENSI DEL D. LGS 03.02.1993, N.29

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 58, commi 6 e segg. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80ⁱ i criteri e le procedure per il rilascio della autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei professori e ricercatori che si trovino in regime di impegno a tempo pieno. I ricercatori non confermati devono intendersi, a tal fine, sottoposti anch'essi al regime di impegno a tempo pieno. Per i professori e ricercatori afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia lo svolgimento di attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 11 DPR 382/1980ⁱⁱ e dell'art. 5 – 12^a comma del D.to Lgs 517/99ⁱⁱⁱ.

Art. 2

Incarichi retribuiti sottoposti al regime dell'autorizzazione

1. Costituiscono incarichi retribuiti ai fini della applicazione del presente regolamento tutti gli incarichi anche occasionali non compresi nei doveri e compiti d'ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso^{iv}.
2. L'assunzione di incarichi retribuiti è soggetta a previa autorizzazione. Non sono soggette ad autorizzazione le attività previste dall'art. 58, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e precisamente: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) la utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese, anche se determinate in misura forfetaria; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Non è altresì soggetta ad autorizzazione la partecipazione ad associazioni scientifiche o culturali senza fine di lucro.
3. Non richiedono autorizzazione gli incarichi retribuiti conferiti dall'Amministrazione di appartenenza nonché le attività professionali svolte secondo le tipologie previste dall'art. 15 quinquies, 2^a comma, lettera a), b), c) e d) del D.to lgs 502/92^v.
4. Rimane ferma la incompatibilità prevista dall'art. 11, comma 5 lett. a) del DPR 11 luglio 1980 n. 382 per quanto riguarda l'attività professionale.
5. Il divieto di attività professionale deve intendersi riferito alle attività il cui esercizio è consentito solo ai soggetti obbligatoriamente iscritti ad albi professionali.
6. Comporta incompatibilità con l'ufficio e non limitatamente al regime di impegno a tempo pieno l'esercizio del commercio e dell'industria. Il divieto deve intendersi riferito, qualora si tratti di attività svolta in forma collettiva, all'assunzione della qualità di socio amministratore in società di persone e della qualifica di amministratore con compiti operativi in società di capitali o cooperative.

Art. 3
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Rettore, e per conoscenza al Preside della Facoltà e al Direttore di Dipartimento di appartenenza, dal soggetto, pubblico o privato, che intende procedere al conferimento dell'incarico o, di regola, dal professore o ricercatore interessato allo svolgimento dell'incarico.
2. In ogni caso, la domanda deve recare l'indicazione del committente, dell'oggetto dell'incarico, delle modalità di svolgimento in relazione, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto, nonché dell'ammontare, anche solo presumibile, del corrispettivo.

Art. 4
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore.
2. A tale scopo il Rettore richiede motivato parere al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di appartenenza che verificano la compatibilità dell'attività, oggetto dell'incarico, con l'assolvimento dei compiti istituzionali del professore o ricercatore. È dovere d'ufficio del Rettore, su segnalazione del Preside della Facoltà e del Direttore del Dipartimento, controllare che non insorgano incompatibilità durante lo svolgimento dell'incarico.
3. Lo svolgimento dell'incarico, in ogni caso, non deve recare nocimento all'immagine e al prestigio dell'Ateneo.
4. Il parere del Preside della Facoltà e del Direttore del Dipartimento deve essere rilasciato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente. Trascorso inutilmente il termine, il Rettore può prescindere dall'acquisizione del parere.

Art. 5
Termini per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Rettore deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se riguardante incarichi da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si considera definitivamente negata.
3. Contro il silenzio rigetto, al docente interessato è data la possibilità, di presentare istanza al Senato Accademico^{vi}, che decide nel termine di trenta giorni.

Art. 6

Regime sanzionatorio

1. In caso di inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento, ferme le sanzioni stabilite dal DPR 382/80 e quelle di carattere disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura del soggetto conferente l'incarico o, in caso di avvenuta erogazione, del percettore nel conto dell'entrata di bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Verona, 02.05.2001

IL RETTORE
(Prof. Elio Mosele)

ALLEGATO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO AL Dr N. 6918/D

ⁱ articolo 58, commi 6 e segg. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (116/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (116/b). Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

ⁱⁱ Art. 11 DPR 382/80:

1. L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

2. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.

4. Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

5. Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

6. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

7. Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina

ⁱⁱⁱ Art. 5, comma 12, D.to Lgs 517/99:

12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per l'attività libero professionale extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

^{iv} "a tal fine va inteso come incarico retribuito quello per il quale sia prevista o, comunque, corrispondente alla natura dell'incarico un compenso, a nulla rilevando che l'interessato vi rinunci formalmente o si astenga dal riscuoterlo".

^v Art. 15 quinquies, comma 2, D.to Lgs. 502/99 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421):

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.

^{vi} Senato Accademico in composizione ristretta, o in composizione allargata. In alternativa al Senato Accademico può essere previsto che l'istanza debba essere presentata ad una apposita Commissione nominata dal Senato Accademico in composizione allargata.

Si allegano le [Note esplicative](#) al Regolamento sopraportato